



COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 266 DEL 11-12-2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A
FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

In data 11-12-2019, alle ore 10:00, nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

		Presente	Assente
Sindaco	Rino PRUITI	X	
Vicesindaco	David ARBOIT	X	
Assessore	Grazia CAMPESE	X	
Assessore	Mario CICCARELLI		X
Assessore	Emilio GUASTAMACCHIA	X	
Assessore	Rosa PALONE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Rino Carmelo Vincenzo Pruiti – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

L'Assessore ai Servizi alla Persona Rosa Palone presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:

- R.D. 1404 del 1934 art. 25 “*Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere*”;
- la Legge 176/1991 (ratifica convenzione ONU sui diritti del fanciullo);
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, modificata dalla Legge numero 149/2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
- la Legge 476/1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;
- la Legge 77/2003 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
- l'art. 6 comma 1) e 4), l'art. 22 lett. c), della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- L'art. 4, comma 3) e 3 bis), della Legge regionale 34 del 14/12/2004, “Politiche Regionali per Minori”;
- l'art. 8, comma 7) e 7 bis), 8) e 9) della Legge Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

RICHIAMATI:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 20/04/2016 “Determinazione quote affido a favore di famiglie affidatarie – periodo 01/05/2016 – 31/12/2018”, esecutiva;

PREMESSO che:

- L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a minori di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare.
- L'affido ha quindi lo scopo di tutelare i bambini e le bambine e il loro diritto a mantenere i legami con la propria famiglia d'origine offrendo loro nel contempo un contesto familiare che li/le supporti nella loro crescita;
- L'affidamento familiare può essere consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria e si diversifica come segue:
 - affidamento eterofamiliare: il minore è accolto da una famiglia con la quale non sussistono legami di parentela;
 - affidamento parentale: il minore è collocato nell'ambito di una famiglia che ha legami di parentela, fino al IV grado con quella naturale;
 - affidamento part-time: il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni momenti nell'arco della giornata al fine di garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile al suo processo di crescita;

- affidamento a tempo pieno: il minore è accolto presso la famiglia affidataria in forma residenziale e per un periodo di tempo progettato e calendarizzato e laddove è possibile mantiene rapporti con la famiglia d'origine nei momenti concordati;

CONSIDERATO che:

- L. 149/2001 che prevede che l'affidamento familiare, sia attivato dall'Ente Locale e sia sostenuto direttamente, " avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari", stabilendo, inoltre, che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità intervengono con misure di sostegno e aiuto economico in favore degli affidatari";
- la DGR. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 l. 149/2001), che riassume gli indirizzi in materia di affido, derivanti dalla normativa nazionale e locale prevedono che i Comuni definiscano il valore del contributo adeguandolo al costo della vita nel territorio, svincolato dal reddito in quanto si pone quale riconoscimento per l'impegno sociale di accoglienza svolto dalla famiglia affidataria;
- L.R. N. 3/2008 prevede che:
 - gli oneri relativi alle prestazioni sociali siano a carico del Comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Lombardia, a carico del Comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro Comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza anagrafica;
 - per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del Comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in Comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i Comuni in parti uguali.

RITENUTO:

- Di determinare il valore del contributo economico a favore delle famiglie affidatarie, indipendentemente dal loro reddito, a titolo di riconoscimento per l'impegno sociale di accoglienza, così come previsto sia dalla normativa nazionale che regionale, come di seguito specificato, offrendo un'attenzione maggiore ai soggetti disabili:

	TIPOLOGIA AFFIDO	CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE
RESIDENZIALE	Eterofamiliare	500,00 euro
	Intrafamiliare (entro il IV grado)	300,00 euro
DIURNO	Eterofamiliare	250,00 euro

DIURNO	Intrafamiliare (entro il IV grado)	150,00 euro
---------------	------------------------------------	-------------

Nel caso in cui l'affido riguardi minori disabili e maggiorenni disabili in regime di prosieguo amministrativo (in presenza di disabilità certificata), la quota mensile per un affido di tipo residenziale è incrementato di € 100,00.

- Di stabilire che con successivo atto deliberativo verranno determinati i criteri per il recupero dalle famiglie di origine del minore le somme anticipate dall'Ente, con l'unica eccezione per lo stato di indigenza della stessa (da documentare con attestazione ISEE pari o inferiore ai 3.000 euro), tale per cui non risulti in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento dei contributi sopra determinati;
- Di garantire contributi economici straordinari alle famiglie affidatarie per sostenere spese aggiuntive per un importo massimo annuo pari ad € 1.800,00, relativamente alle prestazioni sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisto di occhiali o lenti corneali;
 - cure odontoiatriche ed ortodontiche, laddove non usufruibili tramite il Servizio Sanitario Regionale;
 - psicoterapia privata a favore del bambino accolto, a condizione che i servizi specialistici del Servizio Sanitario Regionale, o con quest'ultimo convenzionati/accreditati, dichiarino l'impossibilità di farsene carico direttamente nei tempi idonei al benessere del bambino stesso;

Tale contributo straordinario può essere erogato una tantum nel corso dell'anno e non può superare l'importo di 1.800,00 Euro. La domanda del contributo economico straordinario va presentata al Servizio Sociale e corredata di apposita documentazione.

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di determinare il valore del contributo economico a favore delle famiglie affidatarie, indipendentemente dal loro reddito, a titolo di riconoscimento per l'impegno sociale di accoglienza, così come previsto sia dalla normativa nazionale che regionale, come di seguito specificato, offrendo un'attenzione maggiore ai soggetti disabili:

	TIPOLOGIA AFFIDO	CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE
RESIDENZIALE	Eterofamiliare	500,00 euro
	Intrafamiliare (entro il IV grado)	300,00 euro
DIURNO	Eterofamiliare	250,00 euro
DIURNO	Intrafamiliare (entro il IV grado)	150,00 euro

Nel caso in cui l'affido riguardi minori disabili e maggiorenni disabili in regime di prosieguo amministrativo (in presenza di disabilità certificata), la quota mensile per un affido di tipo residenziale è incrementato di € 100,00.

- 2) Di stabilire che con successivo atto deliberativo verranno determinati i criteri per il recupero dalle famiglie di origine del minore le somme anticipate dall'Ente, con l'unica eccezione per lo stato di indigenza della stessa (da documentare con attestazione ISEE pari o inferiore ai 3.000 euro), tale per cui non risulti in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento dei contributi sopra determinati;
- 3) Di garantire contributi economici straordinari alle famiglie affidatarie per sostenere spese aggiuntive per un importo massimo annuo pari ad € 1.800,00, relativamente alle prestazioni sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisto di occhiali o lenti corneali;
 - cure odontoiatriche ed ortodontiche, laddove non usufruibili tramite il Servizio Sanitario Regionale;
 - psicoterapia privata a favore del bambino accolto, a condizione che i servizi specialistici del Servizio Sanitario Regionale, o con quest'ultimo convenzionati/accreditati, dichiarino l'impossibilità di farsene carico direttamente nei tempi idonei al benessere del bambino stesso;Tale contributo straordinario può essere erogato una tantum nel corso dell'anno e non può superare l'importo di 1.800,00 Euro. La domanda del contributo economico straordinario va presentata al Servizio Sociale e corredata di apposita documentazione.
- 4) Di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

1)

- 2) Di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE”.

Inoltre,

CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell'allegata proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
RINO CARMELO VINCENZO PRUITI

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 11-12-2019, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE” viene pubblicata all'Albo pretorio on-line dal 11-12-2019 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO

Buccinasco, 11-12-2019

La presente deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 11-12-2019, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO

Buccinasco, 11-12-2019



COMUNE DI BUCCINASCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE”** si ritiene regolare sotto il profilo tecnico.

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE”**, si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore
SERVIZI ALLA PERSONA
MASSIMILIANO ROTTIGNI

Buccinasco, 10-12-2019



COMUNE DI BUCCINASCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE”** si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell'art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE VALORE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE”** si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Fabio De Maio

Buccinasco, 10-12-2019